

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

673^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 11 GENNAIO 1963

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI	Pag. 31403	MENCARAGLIA	Pag. 31434
DISEGNI DI LEGGE:		MONNI, relatore	31403 e <i>passim</i>
Presentazione:	31403	NENCIONI	31411, 31425
« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto » (2367) (Procedura urgentissima) (Seguito della discussione):		PALERMO	31431
BATTAGLIA	31406	* PAPALIA	31416
BOSCO, Ministro di grazia e giustizia	31404	PICCHIOTTI	31407 e <i>passim</i>
	e <i>passim</i>	OTTOLENGHI	31421
BUSONI	31404	SAND	31425
CALEFFI	31404	TERRACINI	31427, 31443
CAPALLOZZA	31405 e <i>passim</i>	Votazione a scrutinio segreto	31422, 31423
CHABOD	31438	INTERPELLANZE:	
GAVA	31429	Annunzio	31443
GIANQUINTO	31407	INTERROGAZIONI:	
LEONE	31420, 31436	Annunzio	31444
MAGLIANO	31441		
MARAZZITA	31428		

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri

C E M M I, *Segretario*, dà lettura del processo verbale

P R E S I D E N T E Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E Hanno chiesto congedo i senatori: Baracco per giorni 1, Bussi per giorni 1, Molinari per giorni 1, Sibille per giorni 1, Zane per giorni 1 e Zannini per giorni 1

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi

Presentazione di disegni di legge

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. A nome dei Ministri dell'interno e delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale alle tasse di bollo sui documenti di trasporto di persone, ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria » (2422).

A nome del Ministro dell'interno, ho inoltre l'onore di presentare il seguente disegno di legge:

« Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del Continente africano » (2423).

P R E S I D E N T E. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti ed assegnati alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto » (2367) (Procedura urgentissima).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sui due ordini del giorno presentati. Il primo è quello dei senatori Parri, Caleffi e Terracini.

M O N N I, *relatore*. Il parere della Commissione corrisponde esattamente a quanto stamane ha dichiarato il Ministro in sede di discussione generale.

Non si può stabilire una norma generale, ma il Governo è pregato dalla Commissione di considerare con benevolenza tutti quei casi che meritano particolare attenzione, secondo i criteri indicati dai presentatori dell'ordine del giorno. Noi non siamo contrari.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Non debbo che ribadire quel che ho detto questa mattina: accetto lo spirito dell'ordine del giorno e accetto l'ordine del giorno stesso come raccomandazione, ma nei limiti che ho avuto l'onore di esporre. È chiaro infatti che i provvedimenti di grazia vanno istruiti caso per caso; non si può fare una proposta generica per tutte le domande di grazia pendenti che abbiano attinenza con i fatti politici di un certo periodo. Ripeto, pertanto, che accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Caleffi, mantiene il suo ordine del giorno?

C A L E F F I . Ci rendiamo conto della difficoltà di un esame generale e generico; peraltro raccomandiamo vivamente che sia tenuto presente lo spirito con il quale è stato presentato l'ordine del giorno, che trascende anche qualsiasi considerazione di parte. Siamo quindi certi che l'onorevole Ministro metterà particolare impegno nell'esame di queste pratiche.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno dei senatori Busoni, Picchiotti, Milillo ed altri.

M O N N I , *relatore*. Con questo ordine del giorno si chiede l'impegno del Governo di integrare i provvedimenti di clemenza disposti con il disegno di legge in discussione con un provvedimento che annulli tutte le sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti.

In Commissione si è già fatto cenno a questo problema; la Commissione non è contraria a che il Governo esamini l'opportunità di una concessione di questo genere, che però non ha nulla a che vedere con il disegno di legge per la concessione dell'amnistia e dell'indulto.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore. La materia certamente non può formare oggetto della leg-

ge di delegazione al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 79 della Costituzione; non si tratta infatti di condonare pene relative a reati. Tuttavia, in relazione alle considerazioni che sono svolte nell'ordine del giorno, il Governo prenderà in attento esame la materia al fine di presentare, eventualmente, un disegno di legge in proposito. Non posso però assumere un impegno preciso, categorico, in questo senso, perchè la materia interessa tutte le Amministrazioni dello Stato e quindi il Consiglio dei ministri nel suo insieme.

Per il momento quindi posso dire solo che l'invito rivolto al Governo con questo ordine del giorno sarà preso nella più attenta considerazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Busoni, mantiene il suo ordine del giorno?

B U S O N I . Desidererei dire al rappresentante del Governo che noi abbiamo presentato un ordine del giorno, anzichè un emendamento, proprio perchè ci rendiamo conto che la materia non può rientrare nel disegno di legge per l'amnistia e l'indulto. Tuttavia resta inconcepibile, mentre si approva un atto di clemenza per i delitti, che si debba attendere ancora, dopo molti anni, da parte dei pubblici dipendenti, un atto che li liberi dalle sanzioni disciplinari che hanno ostacolato o addirittura impedito il naturale svolgimento della carriera; e mi riferisco particolarmente, onorevoli colleghi, a quei dipendenti degli enti statali che attuarono lo sciopero per la famosa legge maggioritaria o truffa. Essi furono ampiamente riconosciuti meritevoli di essere assolti dalla maggioranza degli elettori italiani, e quindi, dopo che la Camera dei deputati, il 2 dicembre 1953, votò all'unanimità un ordine del giorno analogo a questo, non si comprende perchè, inesplicabilmente, il provvedimento poi non sia stato attuato; forse perchè, pensiamo, l'ordine del giorno fu approvato da un solo ramo del Parlamento, cioè dalla Camera dei deputati, e non fu presentato anche al Senato. Comunque noi, avendo presentato oggi un ordine del giorno analogo a

quello a suo tempo approvato dalla Camera, supplendo con ciò alla carenza che si era allora determinata, diciamo al Governo che è necessario considerare la situazione e provvedere affinché questo indispensabile atto di giustizia sia una buona volta compiuto nei riguardi di coloro che attendono da tanti anni.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Si dia lettura dell'articolo 1.

C E M M I , Segretario:

Art. 1.

(Amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire un milione;

b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dall'articolo 62, n. 4 del Codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievissime, previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso Codice;

d) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni.

P R E S I D E N T E . Alla lettera a) di questo articolo sono stati proposti due emendamenti identici, tendenti a sostituire le parole « un milione » con le altre « due milioni », uno da parte dei senatori Picchiotti, Jodice, Papalia, Marazzita e Ottolenghi e l'altro da parte dei senatori Capalozza e Gramegna.

Il senatore Capalozza ha facoltà di svolgere l'emendamento.

C A P A L O Z Z A . L'illustrazione dell'emendamento l'ho già fatta in sede di discussione generale. Perciò ricorderò soltanto all'Assemblea che l'articolo 31 del Codice di procedura penale detta che « appartiene al Pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva ».

Questo richiamo al Codice, unitamente alle considerazioni che ho fatto questa mattina, mi conforta nella speranza che l'emendamento venga accolto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

M O N N I , relatore. La Commissione, signor Presidente, ha potuto constatare, riesaminando attentamente le disposizioni che concernono i reati di competenza del Pretore, che vi sono casi in cui la pena pecuniaria raggiunge, anche per reati di competenza pretoria, i due milioni di lire. Quindi, poichè si è detto e ripetuto, ed è ormai pacifico, che con questo provvedimento vengono amnistiati tutti i reati di competenza del Pretore, è chiaro che la cifra di un milione per le pene pecuniarie deve essere portata a due milioni.

La Commissione pertanto non è contraria all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, dichiarerò, alla fine di questo mio intervento, che sono d'accordo con l'emendamento e con le considerazioni svolte dalla Commissione; desidero tuttavia dire brevemente il motivo per cui il Governo ha ritenuto di proporre la limitazione ad un milione.

che non sarebbe giustificata nelle condizioni di normalità dell'attuale momento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento proposto dai senatori Palermo, Gramegna, Capalozza e Leone, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Picchiotti, Jodice ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Capalozza, Gramegna e Leone hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la lettera *d*), la seguente: « *e*) per i reati connessi a vertenze sindacali o di lavoro ». Il senatore Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

C A P A L O Z Z A . Signor Presidente, rinuncio a svolgerlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , relatore. La Commissione è contraria.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento dei senatori Capalozza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Mencaraglia, Spano e De Luca hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo la lettera *d*) la seguente: « *e*) per i reati attribuiti a coloro che, per dichiarato e provato motivo di coscienza, hanno rifiutato di prendere le armi e di prestare servizio militare ».

Il senatore Mencaraglia ha facoltà di svolgerlo.

M E N C A R A G L I A . Signor Presidente, la prego di permettermi di richiamare l'attenzione sua, dell'onorevole Ministro e degli onorevoli colleghi sulla singolarità evidente di questo emendamento. Ci troviamo di fronte a due emendamenti quasi analoghi anche nella scelta delle parole: uno è presentato da senatori di un Gruppo di opposizione, l'altro è presentato da senatori di un Gruppo che fa parte, sia pure in forme nuove, della maggioranza governativa. Gli uni e gli altri, nello stendere il testo degli emendamenti, hanno dovuto far ricorso ad una formula che differenzia tali emendamenti da ogni altro articolo della legge. Difatti, se noi esaminiamo l'elenco dei reati per i quali è prevista l'amnistia, troviamo che si parla costantemente, come è necessario, di reati previsti dal Codice e dalle leggi. Ci siamo trovati invece, parlamentari dell'opposizione e parlamentari di un Gruppo che sostiene il Governo, di fronte alla necessità di usare una formula particolare e nuova per definire la condanna subita da giovani italiani, cittadini del nostro Paese, che non hanno compiuto alcun reato previsto dalle leggi vigenti. Nessun Codice prevede l'obiezione di coscienza come reato e le condanne che sono state erogate per colpire la posizione ideale, di coscienza di questi giovani, hanno dovuto fondarsi su accuse generiche di disobbedienza, di renitenza alla leva. Vorrei richiamare l'attenzione, così evidentemente assente, dei colleghi sul fatto che, respingendo questo emendamento, ci si assumerebbe la responsabilità di dichiarare in modo aperto che, contrariamente a quello che è lo spirito della Costituzione italiana, si vuole ritenere reato il convincimento di un cittadino. Ci sono oggi nelle prigioni italiane dei giovani i quali hanno espresso, di fronte alla chiamata al servizio militare, il rifiuto, non a prestare un servizio per la loro patria, ma a prestare quel determinato servizio; dei giovani cioè i quali hanno detto: non soltanto io non voglio uccidere, ma non voglio neanche imparare ad uccidere. Per questo essi sono stati condannati.

La situazione senza dubbio è assurda. Questi giovani si trovano oggi nelle carceri del nostro Paese, vengono considerati dei mili-

tari e, quando spira il termine della pena erogata dai tribunali militari, vengono di nuovo richiamati a prestare servizio e ricadono di nuovo sotto la sanzione del tribunale, se non della legge. Sul piano della prassi, in un ambito limitato di casi, è stata trovata dalle autorità militari una via di uscita per i giovani obiettori di coscienza, attraverso una dichiarazione di infermità mentale, un periodo di permanenza nel manicomio giudiziario e un successivo proscioglimento.

Vogliamo andare avanti con questa situazione nel Paese? Nell'altro ramo del Parlamento è stata presentata dall'onorevole Basso una proposta di legge tendente a dare un regolamento definitivo, esauriente e ben articolato alla questione dell'obiezione di coscienza. Chiedo pertanto all'onorevole Ministro di volerci dire quali sono le intenzioni dell'attuale Governo: intende cioè il Ministro sollecitare, intende il Governo arrivare all'approvazione della proposta di legge dell'onorevole Basso entro la presente legislatura?

Non vi è dubbio, a questo punto, che i giovani che già sono in carcere, e quello che si sta condannando oggi stesso a Firenze, sono vittime di un ritardo, di una carenza nella nostra attività legislativa.

Quello che noi chiediamo è che il Governo, il Parlamento, oggi il Senato, riconoscano la realtà delle cose e decidano in merito a questo emendamento sulla base di una realtà che è politica ed è sociale e morale insieme.

Non possiamo più chiudere gli occhi di fronte al fatto che il pacifismo oggi non è più soltanto un'aspirazione di pochi predicatori: è una cosa che anche molti di voi (*rivolto al centro*) esaltano come elemento positivo quando raggiunge obiettivi politici di estrema vastità in un altro Paese; è una realtà testimoniata nel mondo dall'esistenza di un grande numero di organizzazioni, da una letteratura vivace, da un'elaborazione e da un dibattito aperto, quale non si può avere se non di fronte ad una problematica viva e radicata nella realtà sociale e politica.

D'altra parte, se così non fosse, come mai il Governo italiano e le autorità amministra-

tive si sarebbero tante allarmate quando il problema dell'obiezione di coscienza si è presentato all'opinione pubblica sotto l'aspetto di una produzione artistica di massa, come nel caso del film « Non ucciderai » di Autant-Lara? Io credo che l'attenzione che in determinati gruppi dell'opinione pubblica mondiale sarà rivolta alle decisioni del Senato in merito a questo emendamento, sarà senza dubbio superiore a quella che è stata ed è adesso l'attenzione dei colleghi. Penso che l'eventuale reiezione di un emendamento di questo genere peserà in senso negativo sul nostro Paese per il giudizio che ciò comporterà sul piano morale e sociale.

Sono molti i Paesi nel mondo che riconoscono l'obiezione di coscienza e l'Italia deve, a nostro giudizio — ed il Ministro sarà così cortese da risponderci — bruciare le tappe, varando la proposta di legge presentata dall'onorevole Basso e creando le premesse per una sua immediata attuazione con l'approvazione di questo emendamento aggiuntivo.

Noi non condividiamo la posizione politica ed ideologica dell'obietto di coscienza. Noi diamo dei problemi della pace e della difesa dell'integrità nazionale un'interpretazione diversa e prospettiamo delle soluzioni diverse. Tuttavia, pur non condividendo queste posizioni ideologiche, sentiamo profondamente il rispetto delle idee e delle opinioni degli altri. Noi riteniamo che, se un altro ha un'opinione diversa dalla nostra, non per questo deve essere trascinato davanti ai tribunali civili o militari, arrestato e detenuto.

Concludo, signor Presidente, chiedendo all'onorevole relatore di tener conto nella sua risposta di due possibilità: di esprimere cioè il parere della maggioranza della Commissione e di esprimere un parere subordinato a quanto l'onorevole Ministro dirà sull'intenzione del Governo di facilitare o meno, nei due rami del Parlamento, l'approvazione del disegno di legge dell'onorevole Basso.

Prego poi l'onorevole Ministro di dare una risposta precisa a questo riguardo, perchè nessuno di noi si nasconde che, senza questa necessaria precisazione, il provvedimento di amnistia potrebbe anche apparire una

proposta assurda. La legge infatti amnistierebbe dei giovani i quali verrebbero nuovamente arrestati se non si provvedesse all'approvazione urgente del disegno di legge inteso a regolare questa materia.

Se approviamo questo emendamento, rispettiamo non solo la lettera, ma anche lo spirito della Costituzione italiana, che se anche afferma, all'articolo 52, che il servizio militare è obbligatorio, precisa tuttavia: « nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge ». Quel che si chiede è che la legge sancisca un caso di più di indisponibilità per il servizio militare. E lo strumento per giungere a questo esiste.

Ma non dimentichiamo soprattutto l'articolo 2 della nostra Costituzione, che dice: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. Vorrei domandare al senatore Mencaraglia come si possano provare i « casi di coscienza ». Ma non voglio far polemica; manifesto semplicemente il parere recisamente contrario della Commissione.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Mi sembra che l'argomento in discussione abbia così alta importanza, anche dal punto di vista spirituale, che sono sicuro che tutti i colleghi sono disposti per lo meno a riconoscerne la nobiltà. (*Interruzione del senatore Conti*). Onorevoli colleghi, permettete che io vi dia un consiglio; comprate « Il Messaggero » di questa mattina: vi troverete; in una pagina centrale, con un titolo a caratteri cubitali che richiamano subito l'attenzione del lettore...

G A V A . Lo abbiamo letto.

L E O N E . Ma molti forse non lo hanno letto. Il fatto è che voi dovete conoscere chi sono realmente questi giovani. Quando si pose il problema per la prima volta, io sentii parlare di Patria; ebbene, questi sono giovani che conoscono la Patria, sanno amarla e sono disposti a dare alla Patria tutta la loro giovinezza, ma hanno della guerra il sacrosanto orrore che tutti quanti dovremmo avere. Essi non sono tutelati da nessuna legge, anche se i tribunali militari che li hanno giudicati hanno manifestato talvolta la loro perplessità. Per brevità non vi sto a riferire le sentenze della magistratura di Torino e di altre città d'Italia; comunque staremo a vedere quello che ne penserà la magistratura fiorentina. Certo è però che fin d'ora si avverte in tutto il nostro Paese la necessità di dare a questi giovani il riconoscimento più puro e più fervido della loro buona fede. (*Commenti ed interruzioni dal centro*).

D E B O S I O . Abbiamo letto « Il Messaggero »! Le sappiamo, queste cose! (*Viva! interruzioni dall'estrema sinistra*).

L E O N E . Perché mai volete con tanto accanimento che io non lo legga? Magari mi faccio inchiodare a questo banco, ma vi leggerò quello che dovrò legervi! (*Interruzioni dal centro. Approvazioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, non raccolga le interruzioni!

L E O N E . Forse sembrerà ingenuo il solo sperare dalla maggioranza attuale del Senato l'accoglimento di questo emendamento aggiuntivo, che intende estendere ai cosiddetti obiettori di coscienza, amanti della pace, il beneficio previsto dal disegno di legge che stiamo discutendo. Tuttavia insistiamo nel presentarlo, incoraggiati dal fatto che abbiamo a che fare con una maggioranza ispirata ad un cristianesimo che ama definirsi attivo, piuttosto che meramente contemplativo. Questa è la vostra posizione. Voi dite continuamente di essere dei cristiani laici e di voler realizzare il cristianesimo.

Questo è il vostro atteggiamento spirituale, che noi comprendiamo e rispettiamo perchè moltissimi di voi credono ed operano effettivamente in questo senso.

Se San Francesco di Assisi fosse stato chiamato ad esprimere il suo voto nei confronti di un obiettore di coscienza, egli, che fu il più grande obiettore di coscienza del Medio Evo italiano, indubbiamente avrebbe dato il suo voto favorevole. Forse non siete convinti neanche di questo?

Tuttavia ci nasce il sospetto che lo spiritualismo cristiano molte volte resti estraneo alle impostazioni positive, sociali e governative della Democrazia Cristiana. Ed in luogo di codesto spiritualismo cristiano vediamo spuntare la più ferrea ragion di Stato, che ci riporta di peso ai criteri adottati, ad esempio, dalla cosiddetta Santa Alleanza nel settembre del 1815.

L'onorevole Bosco in Commissione ha dichiarato che l'amnistia non risponde ad una finalità fideistica, ma ad una situazione storica esistente nel Paese. Gli eventi determinanti sarebbero la celebrazione dell'unità d'Italia, l'elezione del Presidente della Repubblica, lo svolgimento del Concilio Ecumenico Vaticano II. Ora, il Concilio Vaticano II dovrebbe richiamare ai più alti insegnamenti della morale cristiana ed ai principi dell'umana pietà. Allora ci sentiamo autorizzati a chiedere al ministro Bosco personalmente se il suo disegno di legge è ispirato al più puro spirito cristiano o invece al positivismo ed anche al materialismo amministrativo. È evidente infatti che le impostazioni programmatiche della Democrazia Cristiana seguono piuttosto la linea del determinismo o anche del positivismo storico, più che quella della grande legge dell'etica cristiana. In questo contrasto sta la spiegazione del dramma che tormenta, fra l'una e l'altra impostazione, i cattolici militanti del nostro Paese.

Ora l'obiezione di coscienza, che ha indotto taluni giovani nel nostro Paese al rifiuto di prendere le armi e di prestare servizio militare, non può essere interpretata altro che come un moto dell'umana coscienza. L'obiezione di coscienza prescinde dai dati di fatto storici e contingenti e scaturisce dalle pro-

fondità dello spirito. Insegna Eraclito: « Cammina, cammina, i confini dello spirito mai li trovi, tanto profonda ragion d'essere esso ha ». Ecco la forza determinante della obiezione di coscienza.

Nella giurisprudenza del nostro Paese, invece, l'obiezione di coscienza è vista semplicemente sotto il profilo degli interessi pratici, statali, amministrativi, sotto l'aspetto delle leggi codificate, degli eserciti permanenti, giammai sotto l'aspetto di una irreversibile legge dello spirito.

Ecco il testo di una sentenza in materia del Tribunale speciale militare supremo, dell'8 dicembre 1955: « L'obiezione di coscienza, consistente nell'allegazione di un superiore divieto religioso di militare negli eserciti terreni, considerata alla stregua dei criteri di moralità e di socialità ricevuti nell'attuale assetto del nostro ordinamento positivo, non costituisce motivo di particolare valore morale e sociale ».

Come appare evidente, il messaggio cristiano si è fermato dinanzi ai cancelli dei tribunali militari. Quel Tribunale infatti, dinanzi all'obiettore di coscienza, non ha saputo trovare una formula attinta veramente alle forze dello spirito ed ha ripiegato su questa burocratica menzione della tradizione positiva che verrebbe dalla storia, nella quale l'obiezione di coscienza non è assolutamente conosciuta.

Ora, se ai margini del sistema positivo attuale si leva un'obiezione espressa da una anima pura contro gli eserciti permanenti, operatori di stragi, noi dobbiamo considerare codesti obiettori come i portatori di una profonda istanza umana che sceglie il bene e ripudia il male.

Ormai è tempo che l'obiezione contro la guerra non venga solamente dai furgoni della Croce rossa carichi di dolore e grondanti sangue; ma anche in piena pace, quando si tratta di respingere sempre più lontano lo spettro della guerra. Gli obiettori di coscienza sono dunque gli araldi e le scelte più avanzate della pace. Ecco la fonte del loro dritto! Non tanto predicare la pace, quanto volerla! Ecco chi sono gli obiettori di coscienza.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* L'osservazione decisiva contro questo emendamento è stata portata, mi sembra, proprio dal senatore Mencaraglia. Egli infatti ha affermato che il problema non deve essere risolto tanto in sede di amnistia, quanto attraverso una legge che introduca nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto dell'obiezione di coscienza. Infatti non si può introdurre, di straforo, attraverso un provvedimento di clemenza, un istituto nuovo nel Codice penale militare e nell'ordinamento giuridico.

Nella seconda parte del suo intervento, il senatore Mencaraglia ha trasformato l'illustrazione del suo emendamento in una vera e propria interrogazione al Ministro. A questo punto dovrei chiedere tempo per rispondere, perchè, quando si presenta un'interrogazione, si deve dare al Ministro il tempo necessario per la risposta, soprattutto per consentirgli di consultare i suoi colleghi, quando non si tratti di una materia che rientri esclusivamente nella sua competenza. È chiaro che in materia di Codice penale militare deve essere interpellato anche il Ministro della difesa.

Tuttavia, affinché questa risposta non sembri evasiva, non ho alcuna difficoltà ad esprimere il mio parere personale sull'argomento di carattere generale proposto dal senatore Mencaraglia.

Ritengo che, fintanto che esiste l'articolo 52 della nostra Costituzione — e mi auguro non sia mai modificato — che recita testualmente che « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge », non si può consentire al cittadino di fare o non fare il servizio militare, o di farlo in modo che sia contrario allo spirito stesso del servizio. Perchè è chiaro che anche in tempo di pace esso serve a prepararsi... (*Interruzione del senatore Leone*).

Ma perchè il servizio sedentario lo deve fare l'obiettore e non un altro?

Ecco perchè io dico a titolo personale — lo ripeto, perchè è un problema che interessa tutto il Governo — che, finchè esiste questa norma costituzionale, non si può dare ingresso nel nostro ordinamento giuridico all'istituto dell'obiezione di coscienza.

A maggior ragione sono contrario all'emendamento perchè è antiggiuridico introdurre un nuovo istituto attraverso una legge di amnistia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Mencaraglia ed altri, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Avverto che la reiezione di questo emendamento preclude la votazione dell'emendamento presentato dai senatori Papalia, Banfi e Ronza, tendente ad aggiungere, dopo la lettera d), la seguente:

« e) per i reati attribuiti a coloro che per motivo di coscienza hanno rifiutato di prendere le armi e di prestare servizio militare ».

La Commissione ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma: « L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 371, 444, 516, 528 e 530 del Codice penale ».

C H A B O D . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H A B O D . Questo emendamento aggiuntivo riproduce, ai fini dell'amnistia, parte delle esclusioni oggettive previste nell'articolo 3 del disegno di legge. Poichè io sono contrario alle esclusioni oggettive, sia in materia di amnistia, sia in materia di indulto, quello che ora dirò varrà sia per questo emendamento, sia per l'articolo 3 e le esclusioni dall'indulto in esso previste.

Però, prima di esporre brevissimamente le ragioni che mi inducono ad essere contrario a queste esclusioni, permettetemi di rispon-